

(N. 450-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO) *

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 gennaio 1977
(V. Stampato n. 915)*

presentato dal Ministro delle Finanze

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 gennaio 1977*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 10 dicembre 1976, n. 798, concernente la pro-
roga dei termini di prescrizione e di decadenza in
materia di tasse ed imposte indirette sugli affari

* Autorizzata il 26 gennaio 1977 a riferire oralmente all'Assemblea.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

25 gennaio 1977

La Commissione Bilancio e Programmazione economica, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

LOMBARDINI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, concernente la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

« Sono altresì prorogati al 31 dicembre 1977 i termini di prescrizione e di decadenza scaduti nel periodo compreso dal 5 dicembre 1976 all'11 dicembre 1976 in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari e nelle materie indicate nell'ultimo comma del presente articolo, compresi i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie, nonché alle impugnazioni delle decisioni di dette commissioni ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.*Identico.***Art. 2.**

Le proroghe dei termini di prescrizione e decadenza stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788, convertito nella legge 15 febbraio 1973, n. 9, dall'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1974, numero 237, convertito nella legge 2 agosto 1974, n. 350, dall'articolo 19 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dall'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, convertito nella presente legge non si intendono applicabili al termine di cui al quarto comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

Se anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge non è stato notificato avviso di pagamento della pena pecuniaria per le violazioni di cui al quarto com-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ma dell'articolo 58 del decreto 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, la pena stessa non può essere irrogata qualora entro trenta giorni dalla predetta data sia stata versata all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma pari ad un sesto del massimo della pena.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 798, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 329 dell'11 dicembre 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

DECRETA:

Art. 1.

I termini di prescrizione e di decadenza prorogati al 31 dicembre 1976 dall'articolo 19, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1977.

I termini di prescrizione e di decadenza previsti nel secondo e terzo comma del predetto articolo 19, che in virtù delle disposizioni ivi contenute scadono tra il 1° gennaio e il 4 dicembre 1977 sono prorogati al 31 dicembre 1977.

I termini di prescrizione e di decadenza in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, compresi i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi le commissioni tributarie nonchè alle impugnazioni delle decisioni di dette commissioni, scadenti tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 30 giugno 1978 sono prorogati a quest'ultima data.

La disposizione del precedente comma si applica altresì in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di entrate del demanio, del tesoro e delle aziende speciali nonchè di tutte le altre entrate, anche di carattere non tributario, la cui riscossione è demandata agli uffici del registro.

TESTO COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Identico.

Sono altresì prorogati al 31 dicembre 1977 i termini di prescrizione e di decadenza scaduti nel periodo compreso dal 5 dicembre 1976 all'11 dicembre 1976 in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari e nelle materie indicate nell'ultimo comma del presente articolo, compresi i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie, nonché alle impugnazioni delle decisioni di dette commissioni.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Identico.